



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Accertamento fiscale nullo se non motiva il rigetto delle difese

Autore: Redazione | 27/07/2016



*Nulla l'accertamento che non motiva sulle osservazioni presentate dal contribuente: l'Agenzia delle Entrate deve spiegare i motivi per cui ritiene di non accogliere le difese del soggetto accertato.*

È nullo l'**accertamento fiscale** che, al suo interno, non specifica le ragioni per cui l'Agenzia delle Entrate non intende accogliere le osservazioni del contribuente

contro le contestazioni mosse dal fisco. È quanto chiarisce la Cassazione con una sentenza di poche ore fa **[1]**.

L'Agenzia deve sempre **motivare** le ragioni dell'**accertamento fiscale** e, se il contribuente muove delle **obiezioni**, specificando elementi a propria difesa, è altresì necessario che l'atto impositivo chiarisca le ragioni per cui dette difese non vengono tenute in considerazione.

Se, quindi, in seguito a una verifica della Guardia di finanza o a una lettera con richiesta di chiarimenti delle Entrate, viene contestata un'operazione poco trasparente o, comunque un'elusione fiscale al contribuente, e quest'ultimo presenta delle osservazioni, nell'eventuale e successivo accertamento è necessario che vi sia il riferimento a tali obiezioni e alle ragioni per cui lo stesso non viene ritenuto ammissibile. Un generico riferimento, con formula di stile, alle **osservazioni del contribuente** non è considerato sufficiente e, quindi, l'accertamento è da considerarsi nullo. La legge **[2]**, difatti, non solo prevede testualmente il diritto al **contraddittorio preventivo** di ogni cittadino "vittima" di **accertamento fiscale** (ossia il diritto ad essere ascoltato di persona o a presentare documentazione a propria difesa, prima dell'accertamento) ma, anche, che vi sia una specifica **motivazione sulle deduzioni** presentate da quest'ultimo in tale sede di contraddittorio.

Già l'anno scorso la stessa Cassazione ha detto **[3]** che il nostro sistema **[4]** prevede, a pena di nullità, l'osservanza da parte dell'Amministrazione di un rigoroso procedimento di **instaurazione del contraddittorio**; essa inoltre dispone che l'avviso di accertamento fiscale deve essere specificamente **motivato**, a pena di nullità, in relazione alle **giustificazioni** fornite dal contribuente.

L'utilizzazione di una generica motivazione - come ad esempio quella che riporti la seguente frase: "*valutate le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla parte*", che

appare una evidente clausola di stile – non può certamente essere considerata una “specifica motivazione”. Pertanto l’atto dell’Agenzia delle Entrate è nullo.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 15616/16 del 27.07.2016. **[2]** Art. 37 bis, 4 co., d.p.r. n. 600 del 1973, in conformità alle situazioni ben più dubbie che disciplina, ovvero quelle delle condotte "elusive", (oggi regolamentate nell’articolo 10 bis dello Statuto del contribuente). **[3]** Cass. sent. n. 693/2015. **[4]** D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, oggi sostituito, ma ricalcato dall’art. 10 bis dello Statuto. *Autore immagine: 123rf com*